

Il Collegio ritiene di dover valorizzare ed applicare al caso in questione la disciplina dettata dal legislatore per la remissione del debito che per la sua specificità necessariamente costituisce doverosa ed assorbente disciplina della fattispecie. Nell'interpretazione ed applicazione delle norme l'interprete non può rifuggire dal dato letterale costituente (art. 12 delle preleggi) il primo e basilare parametro-guida previsto dal legislatore. Solo quando una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (comma 2 dell'art. 12 delle preleggi) . Dunque nel caso in esame l'**art. 6** della tariffa, Parte I. **DPR 1311986** che sottopone le remissioni di debito al pagamento dell'Imposta di Registro non può assolutamente essere ignorato. Tanto più che nel caso in esame lo spirito puramente liberale dell'atto risulta dubbio o quantomeno non provato atteso che l'atto notarile in uno con la remissione del debito contempla il riconoscimento della qualità di erede del remittente pretermesso nel testamento. La Commissione

P.Q.M.

In riforma della decisione di primo grado respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di liquidazione impugnato. Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Torino il _____ 122020